

*Circolare per i Clienti di studio***N. 2 del 13.01.2022**A tutti i Clienti
Via e-mail**1. Autonomi occasionali: nuovo obbligo di comunicazione preventiva**

La legge 215/2021 (di conversione del DL 146/2021, cd. Decreto Fiscale) ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro per le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. In sostanza si tratta dei lavoratori occasionali inquadrabili nella definizione dell'art. 2222 C.C. (attività resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale), con obbligo di sola ritenuta d'acconto del 20%, senza cedolino paga e che, fino ad oggi, sfuggivano a qualunque attività di verifica preventiva dando luogo talvolta a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Dal 21 dicembre 2021 anche per questi lavoratori andrà effettuata una comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro del luogo ove si svolge la prestazione con le stesse modalità telematiche che già si adottano per i rapporti di lavoro intermittente, comunicando inizio e presunta fine dei lavori.

Attenzione: l'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dal 21/12 us. o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell'11 gennaio 2021. In attesa che vengano effettuati i necessari aggiornamenti all'applicativo ministeriale sarà consentito l'invio di una mail all'Ispettorato competente (per Verona é: ITL.Verona.occasionalisti@ispettorato.gov.it). Si invitano le aziende che abbiano in corso tali rapporti a darne immediata comunicazione allo Studio in modo che possano essere regolarizzati entro il 18/1 p.v. -. Allo stesso modo per il futuro: d'ora in avanti prima di attivare tali rapporti si consiglia contattare lo Studio per la redazione delle lettere di incarico e gestire la previa comunicazione telematica.

Se, in alternativa, le aziende intendessero provvedere in modo autonomo alla comunicazione in oggetto dovranno, oltre che dotarsi di SPID e accreditarsi sul sito ministeriale, prendere visione della Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella quale vengono forniti i contenuti minimi della comunicazione stessa.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni lavoratore omesso. Le sanzioni potranno dunque essere più di una se gli obblighi omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

2. Decreto flussi d'ingresso lavoratori non comunitari per l'anno 2021

Si informa che in data 27 dicembre 2021 è stato registrato il DPCM concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non stagionale in Italia. La quota massima complessiva sarà di 69.700 unità e, nel dettaglio, **20mila unità saranno riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nell'autotrasporto, edilizia e turistico-alberghiero e 42mila nel settore stagionale di cui 14mila nel settore agricolo.**

Il 5 gennaio u.s. è uscita anche la Circolare interministeriale che disciplina le modalità di presentazione delle istanze da inviare esclusivamente in modalità telematica a decorrere dalle ore 9,00 del 27 gennaio 2022. Poiché le domande saranno trattate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione si invitano le aziende interessate a contattare il personale dello Studio quanto prima per gli opportuni accordi sulla documentazione da produrre in sede di invio delle istanze.

3. Sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi e più responsabilità penali

Sempre la legge 215/2021 ha apportato delle modifiche sostanziali anche al D.Lgs. 81/08 nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutto ciò a seguito degli ancora troppo numerosi incidenti sul lavoro accaduti nel corso del 2021.

In primo luogo è stato ridotto dal 20 al 10 la percentuale di manodopera irregolare che provoca la sospensione dell'attività lavorativa: ciò significa che in aziende fino a 10 persone occupate serve un solo lavoratore in nero per far scattare la sospensione. Si precisa che il lavoro irregolare si verifica non soltanto in caso di omessa "preventiva instaurazione del rapporto di lavoro" al Centro per l'Impiego (il classico 'lavoro nero') ma anche, tornando all'argomento citato al punto 2, quando si inquadrano i lavoratori come "autonomi occasionali" in assenza delle condizioni normative che li qualifica come tali.

Il secondo punto introdotto dalla legge è l'obbligo, già entrato in vigore, dell'individuazione e formazione dei preposti. In breve sintesi dall'inizio dell'anno, TUTTE LE ATTIVITA' con lavoratori devono nominare e formare un preposto. E' importante che in ogni attività, principalmente quando è assente il datore di lavoro, per adempiere all'obbligo di vigilanza, sia sempre presente almeno un preposto.

La mancata nomina e formazione del preposto è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Si ricorda che, da nuova definizione, il preposto deve: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Terzo punto fondamentale introdotto dalla legge è l'addestramento del lavoratore e la formazione, aspetti che vengono sempre più posti al centro dell'attività di prevenzione. Ogni lavoratore che entra in azienda deve essere addestrato per l'uso corretto e in sicurezza delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuale. Questa attività viene certamente già ora svolta nella stragrande maggioranza delle aziende del nostro territorio tuttavia d'ora in avanti tutti questi interventi devono essere tracciati in apposito registro in modo da provarlo e documentarlo in caso di accertamento ispettivo (ricordiamo che da quest'anno anche gli Ispettori del lavoro, oltre ai funzionari delle ASL, possono accedere in azienda per le verifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).

A seguito di queste relevantissime novità, che noi abbiamo in estrema sintesi riepilogato, si invitano tutte le aziende a contattare il proprio referente in materia di sicurezza sul lavoro per ricevere maggiori dettagli sulle nuove previsioni di legge che incidono anche sulla redazione del Documento di valutazione dei rischi che deve essere sempre aggiornato e presente in azienda. Si ricorda che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro è un ambito delicato che deve essere seguito da soggetti specializzati e che il nostro Studio è in grado di suggerire propri partner qualificati.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e dettaglio si augura buona giornata e buon lavoro.

Dr. Leonardo Zambello